

ALLEGATO 3

STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO ANIMALI

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI

- 1) Lo stabilimento di allevamento animali è autorizzato a svolgere le fasi di lavorazione individuate nei punti da 7) a 17) del presente allegato, ivi comprese le medesime esercite mediante dispositivi mobili collocati ed utilizzati in modo non occasionale all'interno dello stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento. Nello stabilimento possono inoltre essere presenti impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, nonché impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006 disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del presente allegato, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) aggiornata.
- 2) Negli stabilimenti di allevamento animali non possono essere utilizzate, nei processi, le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 3) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti di allevamento animali nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 4) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5) Gli allevamenti effettuati in ambienti confinati (ovvero da allevamenti il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali) in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

Categoria animale e tipologia di allevamento	n. capi
<i>Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Meno di 200</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Meno di 300</i>
<i>Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)</i>	<i>Meno di 300</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Meno di 300</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Meno di 1.000</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento</i>	<i>Meno di 400</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Meno di 1.000</i>
<i>Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Meno di 2.000</i>
<i>Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Meno di 25.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 30.000</i>
<i>Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Meno di 30.000</i>
<i>Altro pollame</i>	<i>Meno di 30.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Meno di 7.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Meno di 14.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Meno di 30.000</i>

<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 24.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Meno di 250</i>
<i>Struzzi</i>	<i>Meno di 700</i>

nonché gli allevamenti effettuati in ambienti non confinati, sono compresi nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposti ad autorizzazione.

- 6) Salvo diversamente indicato, i limiti di emissione sono espressi in concentrazione media oraria (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

7) ALLEVAMENTO ANIMALI

7.1) STABILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI

Al fine del contenimento delle emissioni per tutte le tipologie di allevamento devono essere adottate le seguenti modalità operative e gestionali:

- il gestore deve garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- per gli allevamenti che prevedono il ricorso a lettiera, il gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della stessa e deve garantire che il materiale utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- ove necessario, ed in ragione della tipologia di allevamento - ad esempio per gli allevamenti avicunicoli su lettiera - devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti funzionali alla buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.).

Per ciascuna tipologia di allevamento, al fine del contenimento delle emissioni, devono essere adottate esclusivamente le seguenti tecniche di stabilizzazione:

7.1.1) SUINI IN ACCRESCIMENTO/INGRASSO E SCROFE IN ATTESA CALORE/GESTAZIONE:

- Pavimento totalmente fessurato (PTF) o pavimento parzialmente fessurato (PPF) con rimozione dei liquami con sistema a vacuum
- Pavimento totalmente fessurato (PTF) o pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido purché il liquame usato per il ricircolo non venga sottoposto ad aerazione e non ci siano residenze civili nei dintorni.
- Pavimento parzialmente fessurato (PPF) all'interno e corsia esterna di defecazione con lettiera, purché siano impiegati quantitativi sufficienti di paglia e venga effettuata rimozione frequente di liquami e letami.
- Pavimento pieno all'interno e corsia esterna di defecazione con lettiera
- Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori
- Pavimento parzialmente fessurato PPF con fossa sottostante per le scrofe

Esclusivamente per gli stabilimenti con domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B, 2C o 2D oltre alle tecniche di stabilizzazione sopra elencate, possono essere adottate anche le seguenti:

- Pavimento totalmente fessurato (PTF) o pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente
- Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante

Qualora non fosse possibile adottare le tecniche di stabulazione sopra elencate, l'utilizzo delle strutture di ricovero esistenti è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- le emissioni in atmosfera di ammoniaca, provenienti dall'insieme di tutte le fasi nello stabilimento di allevamento, sono ridotte in misura uguale o superiore al 20% rispetto al c.d. "sistema di riferimento" (Pavimento totalmente fessurato (PTF) con fossa di stoccaggio sottostante, stoccaggio privo di copertura e sistema di distribuzione degli effluenti con piatto deviatore o cannone irrigatore), da valutare attraverso il metodo di calcolo CRPA o equivalente;
- gli effluenti zootecnici sono trasferiti ad impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

7.1.2) SCROFE CON SUINETTI DESTINATI ALLO SVEZZAMENTO:

- Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e di quelle dei suinetti
- Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo di liquami in cunette senza strato liquido
- Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante

Esclusivamente per gli stabilimenti con domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B, 2C o 2D oltre alle tecniche di stabulazione sopra elencate, possono essere adottate anche le seguenti:

- Gabbie con PTG e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine
- Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente
- Gabbie con PPG e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante

Qualora non fosse possibile adottare le tecniche di stabulazione sopra elencate, l'utilizzo delle strutture di ricovero esistenti è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- le emissioni in atmosfera di ammoniaca, provenienti dall'insieme di tutte le fasi nello stabilimento di allevamento, sono ridotte in misura uguale o superiore al 20% rispetto al c.d. "sistema di riferimento" (Pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante, stoccaggio privo di copertura e sistema di distribuzione degli effluenti con piatto deviatore o cannone irrigatore), da valutare attraverso il metodo di calcolo CRPA o equivalente;
- gli effluenti zootecnici sono trasferiti ad impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

7.1.3) GALLINE OVAIOLE IN GABBIA:

- Gabbie con nastri sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi
- Batterie di gabbie con nastri ventilati a mezzo di ventagli
- Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano di gabbie (fossa profonda)
- Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie, con stoccaggio esterno per la pollina essiccata.

7.1.4) GALLINE OVAIOLE A TERRA:

- Sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato.
- Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l'aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato.
- Sistemi ad aviario con o senza area di razzolamento esterna.

7.1.5) AVICOLI DA CARNE A TERRA (POLLASTRE, POLLI DA CARNE, TACCHINI, FARAONE, ALTRO POLLAME):

- Ricoveri con ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco
- Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco

7.1.6) BOVINI

- per le strutture di allevamento che prevedono il ricorso a lettiera, il gestore deve garantire la rimozione frequente degli effluenti dalle canalette di sgrondo e dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- per le strutture di allevamento che non prevedono il ricorso a lettiera, il gestore deve garantire la rimozione delle deiezioni dalle fosse di raccolta ubicate al di sotto della pavimentazione e dalle corsie di servizio e di alimentazione.

7.2) TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Per le fasi di trattamento degli effluenti zootecnici, qualora effettuate, devono essere adottate una o più tra le seguenti tecniche al fine del contenimento delle emissioni:

- Separazione meccanica del con un sistema chiuso(ad es.: centrifuga, presse elicoidali...)
- Compostaggio effettuato in locali chiusi e con emissioni convogliate ad un sistema di trattamento dell' NH_3 mediante abbattimento ad umido, bioscubber o biofiltro chiuso; le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:
 NH_3 15 mg/ Nm^3
- Disidratazione di pollina in tunnel esterni ai ricoveri; le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti:
 NH_3 15 mg/ Nm^3
- Trattamenti anaerobici con recupero di biogas (Rif punto 8)
- Strippaggio con successivo trattamento per il recupero dell'azoto ammoniacale; le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti.
 NH_3 15 mg/ Nm^3
- Stabilizzazione/maturazione in cumulo di frazioni palabili

Gli impianti di trattamento acque escluse le linee fanghi sono compresi nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposti ad autorizzazione.

7.3) STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PALABILI

Al fine del contenimento delle emissioni lo stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili deve essere effettuato in silos verticali o in vasche a pareti verticali dotate di copertura fissa rigida o flessibile.

Qualora non fosse possibile dotare le vasche di una copertura rigida o flessibile, esclusivamente per gli stabilimenti con domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B, 2C o 2D, è consentito l'utilizzo di una copertura galleggiante, in tal caso dovranno essere adottate procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere introdotti al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura. Nei casi in cui gli effluenti siano sottoposti a separazione solido-liquido, per lo stoccaggio della frazione chiarificata ottenuta da separazioni solido-liquido non è ammesso il ricorso alla crosta superficiale ovvero all'aggiunta di paglia triturrata quale copertura galleggiante.

7.4) UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Al fine del contenimento delle emissioni durante le fasi di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sono ammesse esclusivamente le seguenti tecniche.

Per gli effluenti zootecnici non palabili:

- spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interrimento entro 6 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione;
- spandimento superficiale con tecnica a raso (spandimento per bande);
- spandimento superficiale con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa;
- spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (c.d. "solco aperto");
- spandimento con iniezione profonda nel suolo (c.d. "solco chiuso");
- distribuzione tramite addizione controllata dell'acqua irrigua (c.d. "fertirrigazione")

Per gli effluenti zootecnici palabili:

- l'incorporazione al terreno deve avvenire entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione, con l'esclusione delle colture inerbite e dei prati.

Per tutte le fasi di cui al presente punto 7) non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 12) e 13) della successiva lettera B) del presente allegato.

8) PRODUZIONE E COMBUSTIONE DI BIOGAS DA EFFLUENTI ZOOTECNICI

La produzione di biogas da effluenti zootecnici mediante processi anaerobici e la successiva combustione anche a fini cogenerativi deve rispettare i requisiti individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315. "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010." qualora entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento.

Il biogas prodotto deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.

Lo stoccaggio delle biomasse agricole deve essere effettuato in trincee su aree impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta del percolato e di idonea copertura fissa o mobile, al fine di contenere le emissioni diffuse.

Gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. sono compresi nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposti ad autorizzazione.

L'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata degli impianti di combustione deve essere inviato ad una torcia ad alta temperatura a fiamma confinata e dotata di bruciatore LowNOx.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 12) e 13) della successiva lettera B) del presente allegato.

9) MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI POLVERULENTI

I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;

I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;

Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco.

Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri, eventualmente presenti, devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 (a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in azienda, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 12) e 13) della successiva lettera B) del presente allegato.

10) PREPARAZIONE MANGIMI

La molitura di cereali con produzione giornaliera massima inferiore a 500 kg è compresa nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto non necessita di autorizzazione.

L'impianto di produzione mangimi è autorizzato a svolgere le seguenti fasi:

- ricevimento e stoccaggio materie prime
- movimentazione
- pulitura

- macinazione
- miscelazione
- cubettatura, pellettatura
- stoccaggio e confezionamento prodotti finiti

Tutte le fasi di movimentazione, stoccaggio e confezionamento, sia dei materiali in lavorazione che di quelli derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema di abbattimento con filtro a secco.

Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse e gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con ciclone o filtro a secco.

Le fasi di macinazione e miscelazione di prodotti polverulenti devono essere svolte in impianti chiusi muniti di aspirazione con filtro a secco.

La fase di cubettatura, pellettatura deve essere svolta in impianti preferibilmente chiusi. Le eventuali fasi di sbriciolatura e setacciatura, annesse alla stessa, devono essere effettuate in sistemi chiusi aspirati. Le emissioni devono essere trattate in filtro a secco. Eventuali cicloni possono essere utilizzati come fase intermedia per recupero di materia.

Gli impianti ed i sistemi per l'abbattimento delle polveri devono garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 (a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco) e pertanto dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento deve essere conservata in azienda, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 12) e 13) della successiva lettera B) del presente allegato.

11) ESSICCAZIONE MATERIALE VEGETALE

L'impianto per l'essiccazione di materiale vegetale è autorizzato a svolgere le fasi di:

- ricevimento e stoccaggio delle materie prime
- movimentazione
- pulitura
- essiccazione
- stoccaggio
- confezionamento

11.1) ESSICCAZIONE CEREALI E SEMI

Tutte le fasi di movimentazione e stoccaggio e confezionamento, sia dei cereali e semi in lavorazione sia dei materiali derivanti dalle operazioni di pulitura e dai sistemi di abbattimento delle polveri, devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

Le fasi di pulitura devono essere svolte in apparecchiature chiuse e gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o con filtri a secco.

Gli effluenti derivanti dal trasporto pneumatico delle materie prime e del prodotto essiccato devono essere trattati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco.

Il flusso di aria utilizzato nella colonna di essiccazione e nei trasportatori di alimentazione deve essere captato e convogliato ad un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco o abbattitore ad umido. In alternativa, possono essere utilizzati essiccatoi operanti con colonna di essiccazione in depressione a discesa discontinua, equipaggiati con un sistema in grado di interrompere il flusso di aria di essiccazione durante tutto il periodo di azionamento del dispositivo che provoca la discesa della colonna. L'interruzione dell'emissione dovrà essere garantita per un intervallo di tempo sufficiente a contenere tutta la fase temporale interessata dal moto della colonna di essiccazione oltre che gli intervalli di anticipo e di ritardo necessari ad evitare valori istantanei di polverosità delle emissioni.

Gli impianti ed i sistemi per il contenimento delle polveri devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire, ove gli effluenti siano convogliati in atmosfera, il seguente limite di emissione:

Polveri totali	20 mg/m ³
----------------	----------------------

Deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi preposti al controllo, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto ed ai criteri di dimensionamento dei sistemi di abbattimento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione.

I generatori di calore al servizio degli impianti di essiccazione possono essere del tipo sia a scambio diretto che a scambio indiretto. I combustibili utilizzabili in entrambe le configurazioni, qualora consentiti dalle norme di settore disciplinanti le caratteristiche finali del prodotto essiccato, sono esclusivamente i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g) e r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, ovvero metano, GPL, gasolio, biodisel, nonché biogas prodotto secondo le modalità di cui al punto 8). Esclusivamente nel caso di utilizzo di generatori di calore a scambio indiretto è altresì consentito l'utilizzo di combustibili di cui alla lettera n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, ovvero biomasse combustibili.

Le emissioni derivanti da generatori di calore a scambio indiretto, che necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, devono rispettare le prescrizioni e i limiti di emissione di cui al punto 12) del presente allegato. Qualora presso lo stabilimento sia disponibile energia termica in eccesso derivante da altre attività, ne è consentito l'utilizzo negli impianti di essiccazione.

Considerato che gli impianti per l'essiccazione di cereali e semi hanno un utilizzo di tipo stagionale, all'inizio di ogni campagna di essiccazione deve essere effettuata la manutenzione di tutti gli impianti e dei relativi sistemi di contenimento delle emissioni.

12) IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA DI STABILIMENTO INFERIORE O UGUALE A 50 MW

Possono essere autorizzate in via generale le emissioni derivanti dagli impianti di combustione soggetti al Titolo I della parte quinta del d.lgs. 152/2006 presenti nello stabilimento di allevamento animali aventi potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW, costituiti da:

- generatori di calore a scambio indiretto;
- sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione;
- impianti di climatizzazione invernale e/o estiva.

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nei successivi paragrafi 12.1), 12.2), 12.3) e 12.4) si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica e/o elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, turbine a gas, motori a combustione interna) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, la cui produzione di calore sia finalizzata al ciclo produttivo o al ciclo produttivo e alla climatizzazione degli ambienti.

I limiti di emissione e le prescrizioni indicate nel successivo paragrafo 12.5) si riferiscono alla potenza termica nominale complessiva, che deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale di tutti i sistemi di produzione di energia termica o termica ed elettrica presenti nello stabilimento che utilizzano la stessa tipologia di apparecchiatura (generatori di calore, motori a combustione interna anche a servizio di pompe di calore, turbine a gas) e sono alimentati con lo stesso tipo di combustibile, il cui calore sia esclusivamente utilizzato per la climatizzazione degli ambienti.

Gli impianti di combustione, compresi gli impianti di cogenerazione, con potenzialità complessive di stabilimento, per ogni tipo di combustibile e per ciascuna tipologia di apparecchiatura, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione. Al fine del calcolo della potenza termica nominale di stabilimento non devono essere considerate le potenze nominali dei generatori di calore a servizio di impianti termici civili definiti e disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

12.1) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A $T \leq 150^{\circ}\text{C}$

I generatori di calore a scambio indiretto a servizio dello stabilimento di allevamento animali per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150^{\circ}\text{C}$ possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), n) e r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
COV come C	20 mg/Nm ³
HCl	30 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	120 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	350 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1700 mg/Nm ³	1700 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva			
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
CO	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§)100 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§)100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	400 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)			20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
NH ₃ (*)			5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

(§) valori medi giornalieri

12.2) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO PER IL RISCALDAMENTO DI FLUIDI A T>150°C

I generatori di calore a scambio indiretto a servizio dello stabilimento di allevamento animali per la produzione di vapore a p>0,5 MPa (~5bar) o per il riscaldamento di altri fluidi a T> 150°C

(quali acqua surriscaldata o olio diatermico) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), n) e r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	150 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	150 mg/Nm ³
COV come C	20 mg/Nm ³
HCl	30 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o biomasse liquide

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	350 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1700 mg/Nm ³	1700 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction).

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva			
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
CO	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§)100 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§)100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	400 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)			20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
NH ₃ (*)			5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(§) valori medi giornalieri

12.3) GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRECTO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 12.1) E 12.2): ULTERIORI PRESCRIZIONI

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), alimentati con biogas o biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i generatori di calore a scambio indiretto, di cui ai precedenti punti 12.1) e 12.2), sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL o gasolio o biodiesel e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

12.4) SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SISTEMI DI COGENERAZIONE

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione a servizio dello stabilimento di allevamento animali possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e olio combustibile nonché con le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione.

Motori a combustione interna alimentati a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	300 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	250 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Motori a combustione interna alimentati a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	200 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna alimentati olio combustibile o biomasse liquide

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	200 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	1500 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Nei motori a combustione interna aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Turbine a gas alimentate a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

Polveri totali	5 mg/Nm ³
CO	50 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	50 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Turbine a gas alimentate a gasolio o a biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione alimentati con olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i sistemi a metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione costituiti da un generatore di calore a servizio di cicli Rankine (a vapore o a fluido organico) devono rispettare i limiti di emissione indicati ai precedenti punti 12.1) e 12.2) nonché le prescrizioni indicate al precedente punto 12.3).

12.5) IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA

Per "impianto di climatizzazione" si intende un impianto tecnologico esclusivamente destinato al riscaldamento e/o alla climatizzazione invernale e/o estiva di ambienti e/o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari, all'interno dello stabilimento di allevamento animali, comprendente sistemi di produzione del calore ed eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione dello stesso. Sono riconducibili alla definizione succitata i seguenti impianti:

- Impianti termici civili come definiti all'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
- Impianti tecnologici la cui produzione di calore è ottenuta mediante sistemi di cogenerazione o pompe di calore alimentate da motori a combustione interna.

I generatori di aria calda ad uso riscaldamento o climatizzazione, anche se privi di impianto di distribuzione, sono assimilati agli impianti termici civili. Nel caso dei generatori di aria calda non collegati a sistemi di distribuzione, la potenza termica nominale dell'impianto termico civile a

cui sono assimilati è pari alla somma delle potenze nominali dei singoli generatori di aria calda presenti all'interno dello stesso edificio.

Le pompe di calore ad assorbimento dotate di focolare dedicato sono assimilate ai generatori di calore.

I sistemi di produzione di calore a servizio di impianti di climatizzazione devono rispettare i requisiti minimi prestazionali in campo energetico stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., nei tempi ivi indicati.

12.5.1) I generatori di calore ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di allevamento animali) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), n) e r) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel, olio combustibile, biogas e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	trascurabile

Generatori di calore alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006

Polveri totali	9 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	70 mg/Nm ³
COV (come C)	20 mg/Nm ³
HCl	30 mg/Nm ³

Generatori di calore alimentati a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore alimentati a olio combustibile o a biomassa liquida

Polveri totali	10 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	80 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	500 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Generatori di calore alimentati con le biomasse solide di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006 (riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume)

	Potenza termica nominale complessiva		
	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 20MW	> 20MW e ≤ 50MW
Polveri totali	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
CO	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§) 100 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§)100 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	300 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³ (§)200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³ (§)10 mg/Nm ³
NH ₃ (*)		5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(§) valori medi giornalieri

I generatori di calore aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto, nonché di un sistema per la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

I generatori di calore alimentati con biogas o biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I generatori di calore alimentati con combustibili diversi dalle biomasse ed aventi potenza termica nominale superiore a 10 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I generatori di calore alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

I generatori di calore alimentati ad olio combustibile e aventi potenza termica nominale superiore a 20 MW per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione .

Per i generatori di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i generatori che utilizzano metano o GPL o gasolio o biodiesel e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

12.5.2) I sistemi a pompa di calore ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di allevamento animali) con motore a combustione interna possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla Parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e le biomasse liquide di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione espressi come fattore di emissione equivalente termico (FEet):

FE_{et} Motori a combustione interna a metano, GPL o gasolio

Polveri totali	11 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	135 g/MWh

FE_{et} Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

Polveri totali	20 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	350 g/MWh

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = FE_{comb} \frac{P_{comb}}{P_{tp}}$$

P_{tp} = potenza termica cedibile al pozzo caldo in condizioni nominali in MW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile · p.c.i.) in MW

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile (in g/MWh)

Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume:

Motori a combustione interna a metano o GPL

CO	300 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a gasolio

CO	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

CO	100 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	80 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

I motori a combustione interna di pompe di calore aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati a biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I motori a combustione interna di pompe di calore alimentati a biomassa e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i motori a combustione interna di pompe di calore sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i motori che utilizzano metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I motori a combustione interna di pompe di calore devono essere dotati di totalizzatori di energia elettrica e calore, per la verifica del rispetto del LT (Limite Termico).

12.5.3) I sistemi di cogenerazione e trigenerazione ad uso termico civile (utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva in stabilimenti di allevamento animali) possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili di cui alle lettere a), b), e), f), g) e n) del punto 1 della sezione 1 della parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/06, ovvero metano, GPL, gasolio, biodiesel e le biomasse di cui alla sezione 4 della parte II dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione espressi come fattore di emissione equivalente termico (FE_{et}):

FE_{et} cogenerazione o trigenerazione a metano, GPL o gasolio

Polveri totali	11 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	135 g/MWh

FE_{et} cogenerazione o trigenerazione a biomassa liquida o biodiesel

Polveri totali	20 g/MWh
NO _x (come NO ₂)	350 g/MWh

Il parametro FE_{et} è calcolato come segue:

$$FE_{et} = \frac{FE_{comb}}{\eta_{tot} - \eta_{ee}}$$

Dove:

FE_{comb} = fattore di emissione rispetto al combustibile in g/MWh

η_{tot} = rendimento totale del cogeneratore in condizioni nominali (P_e+P_t)/(P_{comb})

η_{ee} = rendimento elettrico del cogeneratore in condizioni nominali (P_e/P_{comb})

P_e = potenza elettrica in MW

P_t = potenza termica in MW

P_{comb} = potenza termica introdotta nel sistema in condizioni nominali sotto forma di combustibile (portata di combustibile · p.c.i.) in MW

Al fine di calcolare il valore di FE_{et} si stabilisce, convenzionalmente, che il valore di η_{tot} considerato non possa essere maggiore di 0,85.

Devono, inoltre, essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Motori a combustione interna a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	300 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a gasolio

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Motori a combustione interna a biomassa liquida o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume

CO	200 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	80 mg/Nm ³
COV (come C)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Turbine a gas alimentate a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

CO	50 mg/Nm ³
----	-----------------------

Turbine a gas alimentate a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 15% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	70 mg/Nm ³

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a metano o GPL

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
----	------------------------

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a gasolio o biodiesel

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	200 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a biomassa liquida

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume

CO	100 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	100 mg/Nm ³
NH ₃ (*)	15 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

Generatori di calore a servizio di cicli Rankine a vapore o fluido organico o motori a combustione esterna a biomassa solida

Limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 11% in volume

	Potenza termica nominale complessiva	
	≤ 6MW	> 6MW
CO	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³ (§) 100 mg/Nm ³
SO _x (come SO ₂)	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³
COV (come C)		20 mg/Nm ³
NH ₃ (*)		5 mg/Nm ³

(*) Limite di emissione da considerarsi solo nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto quali SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) o SCR (Selective Catalytic Reduction)

(§) valori medi giornalieri

I generatori di calore a servizio di sistemi di cogenerazione e trigenerazione basati su cicli Rankine a vapore o fluido organico devono rispettare le prescrizioni relative ai controlli in continuo indicate al precedente punto 12.5.1).

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW per ciascuna unità devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti all'uscita dell'impianto.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili in emissione.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati con combustibili diversi dalle biomasse e aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo degli ossidi di azoto in emissione.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW, devono essere dotati di analizzatori per la misurazione e la registrazione in continuo delle polveri totali in emissione.

Per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale, con esclusione delle polveri totali per i sistemi di cogenerazione e trigenerazione alimentati a metano o GPL e con esclusione dei parametri misurati e registrati in continuo.

I sistemi di cogenerazione e trigenerazione devono essere dotati di totalizzatori di energia elettrica e calore, per la verifica del rispetto del Limite Termico (LT).

soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

18) LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI

Le lavorazioni meccaniche dei metalli (tornitura, alesatura, foratura, limatura, brocciatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura), con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono comprese nell'elenco delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione.

- 19) Per le emissioni considerate trascurabili non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato, e dal rispetto delle condizioni di cui ai punti 12) e 13) della successiva lettera B) del presente allegato.

B - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, nonché la quantità e la tipologia delle materie prime e dei combustibili utilizzati devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 3) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di una richiesta motivata. Da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato.
- 4) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare entro 2 anni dalla presentazione della domanda di adesione, gli altri impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato. Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni relativamente ai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, ed entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni, per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, il gestore deve effettuare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
- 5) Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale per stabilimenti con singoli impianti già autorizzati in base alla d.d. n. 18 del 20 gennaio 2000 e alla d.d. n. 40 del 23 ottobre 2007 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare entro 2 anni dalla presentazione della domanda di adesione, gli altri impianti ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato. Il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni relativamente ai generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti, ed entro 30 giorni dall'adeguamento il rilevamento delle emissioni, per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i

parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, il gestore deve effettuare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.

- 6) Nel caso di adesione alla autorizzazione in via generale per stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 o che ricadevano ma erano interamente esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2D), il gestore deve rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel presente allegato per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e deve adeguare gli altri impianti, entro il 1° settembre 2013, ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui al presente allegato. Il gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti ed entro 30 giorni dall'adeguamento per gli altri impianti. Il rilevamento delle emissioni deve determinare la portata degli effluenti nonché tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, il gestore deve effettuare entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato. Dalle date di tali rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
- 7) Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2E), il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A) del presente allegato, a meno che comunichi alla Provincia l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione. Dalle date di tale rilevamenti decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
- 8) Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7), nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.
- 9) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) nonché dei rilevamenti periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:
 - UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
 - UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV (composti organici volatili);
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali;
 - UNICHIM 632 del Man. 122:1986 per la determinazione dell'ammoniaca;
 - UNI EN 15058:2006 per la determinazione del CO;
 - UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000 per la determinazione degli ossidi di azoto;

- UNI 10393:1995 o ISTISAN 98/2 per la determinazione degli biossido di zolfo;
- UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno.

Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 10) I sistemi di misura e registrazione in continuo delle emissioni devono essere gestiti in conformità a quanto disposto nell'Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06.
- 11) Le fatture di acquisto delle materie prime e dei combustibili, che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 12) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
- 13) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta del gestore, essere concessa dal Comune.
- 14) Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B, 2C, 2D e 2E) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

Con riferimento all'allevamento, indicare:

- il numero di ricoveri, precisando per ciascuno il numero di capi allevati, il tipo di stabulazione, il tipo di coibentazione, il tipo di ventilazione naturale/artificiale;
- in caso di stabilimenti con domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B, 2C o 2D qualora non vengano utilizzate le tecniche di stabulazione indicate al punto 7) della lettera A dell'allegato 3 deve essere dimostrata, attraverso metodo di calcolo CRPA o equivalente, la riduzione delle emissioni in atmosfera indicata al medesimo punto, o, in alternativa indicare esplicitamente se gli effluenti zootecnici sono trasferiti ad impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi della normativa ambientale;
- l'eventuale presenza di un impianto di trattamento degli effluenti zootecnici, precisando la tipologia di trattamento, descrivendo gli accorgimenti finalizzati a minimizzare le perdite in atmosfera di azoto in forma ammoniacale o di NO₂ e evidenziando l'eventuale presenza di impianto di recupero biogas;
- il n. di vasche di stoccaggio liquami, precisando per ciascuna capacità, tipo di materiale, tipo di copertura
- tipologia e capacità dei sistemi di stoccaggio dei materiali palabili (materie prime ed effluenti);
- tipologia di spandimento degli effluenti zootecnici adottata:
- per gli impianti esistenti, gli estremi della comunicazione ai sensi del d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., alla cui situazione fa riferimento la presente istanza.

Per ciascuna fase accessoria all'allevamento indicare il numero e la tipologia di apparecchiature utilizzate.

Per gli impianti di produzione e combustione di biogas descrivere l'impianto specificando il tipo di biomassa utilizzato, la potenzialità termica ed elettrica dell'impianto di cogenerazione, nonché la presenza di sistemi di abbattimento delle emissioni.

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dello stabilimento o ad uso climatizzazione invernale e/o estiva, il tipo di combustibile, il fluido riscaldato e la temperatura di riscaldamento.

Indicare la potenzialità termica ed elettrica dei sistemi di produzione di energia elettrica e di cogenerazione, la tipologia impiantistica e il tipo di combustibile utilizzato.

Indicare la potenzialità termica ed elettrica dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza e il tipo di combustibile utilizzato.

Relativamente agli impianti di essiccazione materiale vegetale:

- fornire la descrizione generale dell'impianto, con particolare riferimento al principio di funzionamento dello stesso ed agli accorgimenti adottati per contenerne la polverosità;
- indicare la potenzialità di ogni essiccatore come quantità giornaliera di prodotto umido in alimentazione specificando il tipo di cereale o seme ed il tenore di umidità preso a riferimento per la determinazione della potenzialità stessa. Nel caso di essiccatori di

- foraggio, indicare la capacità massima di stoccaggio e la quantità annua di foraggio lavorato;
- indicare la potenzialità e il tipo di combustibile alimentato agli impianti di generazione calore al servizio della fase di essiccazione, specificando se si tratta di impianti a scambio diretto o indiretto.

Per ciascun serbatoio di stoccaggio di: acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea, indicare il volume, il tipo di prodotto stoccato e il sistema di abbattimento delle emissioni adottato.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle lavorazioni/fasi adottata nella lettera A) del presente allegato, nonché gli impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e gli impianti termici civili, come definiti dall'art. 283, comma 1, lettera d) del d.lgs. 152/2006, disciplinati al Titolo II della parte quinta del d.lgs. 152/2006.

Indicare nello schema sotto riportato anche le sorgenti di emissione diffusa attribuendo alle medesime un numero progressivo, preceduto dalla lettera D(*), ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle lavorazioni/fasi adottata nella lettera A) del presente allegato e come tipo di impianto di abbattimento la tecnologia di contenimento utilizzata (per le emissioni diffuse non è necessario indicare portata, altezza e diametro del punto di emissione)

STABILIMENTO:					
PUNTO DI EMISSIONE n. (*)	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	ALTEZZA PUNTO DI EMISSIONE [m]	DIAMETRO o LATI [m] o [mxm]	TIPO DI IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.